



CONFINDUSTRIA FOGGIA
Piccola Industria

REGOLAMENTO

Approvato dal Comitato Piccola Industria Foggia il 13 novembre 2023

Approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Foggia il 30 novembre 2023

PREMESSA

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento le declinazioni al maschile equivalgono al femminile.

TITOLO PRIMO

Scopi, costituzione, attività e definizione

Art. 1 – Scopi

Nell'ambito delle norme dello Statuto di Confindustria Foggia, Il Comitato Provinciale Piccola Industria ha lo scopo di tutelare le imprese di minori dimensioni quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di promuoverne la crescita per lo sviluppo economico e sociale della provincia stessa.

Piccola Industria contribuisce, nel suo ruolo di proposta, alla realizzazione della vision e della mission di Confindustria Foggia per l'affermazione di imprese sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi.

Art. 2 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di Confindustria Foggia, i Delegati individuati nell'ambito del Consiglio Direttivo di ogni Sezione merceologica, rappresentanti di imprese fino a 100 dipendenti compongono il Comitato Provinciale Piccola Industria e si danno il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Foggia.

Sono escluse dal perimetro PI quelle unità locali che sono controllate da imprese multilocalizzate o Gruppi che superano la soglia numerica contenuta nel regolamento.

Art. 3 – Attività

Il Comitato Piccola Industria svolge le seguenti attività, in conformità alle norme dello Statuto di Confindustria Foggia e nel rispetto del Regolamento nazionale della Piccola Industria:

- a) si impegna a rappresentare gli interessi delle imprese di minori dimensioni associate a Confindustria Foggia presso tutti gli organi statutari dell'Associazione secondo le modalità previste dagli stessi;
- b) ugualmente, si impegna a rappresentare le istanze delle piccole imprese associate presso gli organi previsti dal sistema confederale, a livello regionale e nazionale;
- c) programma iniziative dirette ad una costante informazione della opinione pubblica e ad un continuo collegamento con i pubblici poteri al fine di sensibilizzarli sui problemi, sugli obiettivi e sul ruolo della Piccola Industria nella provincia;

- d) partecipa coi propri rappresentanti alle manifestazioni ed alle iniziative che rivestono interesse per la Piccola Industria e li propone agli Organi direttivi di Confindustria Foggia ai fini di eventuali nomine in organizzazioni ed enti esterni;
- e) definisce i programmi di sviluppo associativo;
- f) monitora e analizza i bisogni di rappresentanza delle imprese di minori dimensioni nelle specifiche realtà locali;
- g) esamina i problemi specifici delle piccole imprese, elaborando posizioni e proposte operative da sottoporre ai competenti organi deliberanti; promuove le iniziative ed i servizi per la crescita delle imprese di minori dimensioni;
- h) trasferisce a livello locale i risultati dell'attività regionale e viceversa.

Art. 4 – Definizione e requisiti

I componenti del Comitato Provinciale Piccola Industria devono essere rappresentanti di Piccole Industrie in attività e più precisamente titolari, amministratori delegati o legali rappresentanti dell'impresa che abbiano funzioni decisionali nella gestione della stessa, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.

I componenti non in regola con gli obblighi di natura contributiva, partecipano al Comitato stesso senza diritto di voto e senza possibilità di intervento nella discussione.

Il Presidente territoriale deve ricoprire cariche di responsabilità nell'azienda di appartenenza, la quale deve avere il doppio inquadramento.

Per il Presidente ed i Componenti del Consiglio Centrale è invece richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico dei valori associativi di Confindustria.

TITOLO SECONDO

Composizione, convocazione, funzionamento e attribuzioni.

Art. 5 – Composizione

Il Comitato Provinciale della Piccola Industria ha durata di quattro anni ed è composto da:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- un delegato per ogni sezione merceologica;
- l'ultimo Past President.

Possono partecipare ai lavori:

- il Presidente e il Direttore dell'Associazione;
- invitati del Presidente, di volta in volta, in ragione del contributo che possono assicurare rispetto ai temi all'ordine del giorno.

I membri del Comitato sono rappresentativi della realtà territoriale perseguendo i principi dell'inclusività e varietà di genere.

Art. 6 - Convocazione e funzionamento

Il Comitato viene convocato dal Presidente ordinariamente almeno quattro volte all'anno e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

In quest'ultimo caso, ove non provveda il Presidente del Comitato, può essere convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.

La convocazione è fatta con lettera, trasmessa per posta elettronica, da inviare a ciascun delegato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti che si intendono trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per posta elettronica almeno 3 giorni prima.

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente dello stesso o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le riunioni del Comitato Provinciale Piccola Industria sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

La partecipazione alle riunioni del Comitato non è delegabile.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti, di volta in volta, dal Presidente, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

I componenti del Comitato che per quattro volte consecutive non intervengono alle riunioni decadono automaticamente dalla carica.

Il Presidente del Comitato comunica al Presidente dell'Associazione ed al Presidente della Sezione interessata l'avvenuta decadenza al fine della sostituzione a norma di Statuto.

Delle riunioni è redatto, su apposito registro, il relativo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

Funge da Segretario del Comitato o un funzionario dell'Associazione o un delegato.

Art. 7 - Attribuzioni del Comitato provinciale.

Sono di competenza del Comitato Provinciale Piccola Industria:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Vice Presidente, su proposta del Presidente, tra i membri del Comitato stesso;

- la determinazione degli indirizzi dell'azione sindacale, economica, organizzativa e generale del Comitato, indirizzi dei quali il Presidente ed il Vice Presidente (solo se delegato dal Presidente stesso) si rendono portavoce ed interpreti presso il Consiglio Generale dell'Associazione ed il Presidente presso il Consiglio di Presidenza della stessa;
- le deliberazioni relative ai contenuti ed alle modifiche del Regolamento del Comitato, che non deve contenere disposizioni in contrasto con lo Statuto dell'Associazione;
- la costituzione, nell'ambito del Comitato, di Commissioni tematiche;
- le deliberazioni in ordine alla costituzione e partecipazione ad Organismi Regionali o Interregionali delle diverse categorie, in coordinamento con il Presidente dell'Associazione;
- la designazione del rappresentante nel Comitato Regionale Piccola Industria;
- la designazione dell'eventuale rappresentante aggiuntivo nel Comitato Regionale Piccola Industria.

Le deliberazioni del Comitato relative al contenuto ed alle modifiche del presente Regolamento, per essere valide, sono soggette a norma del vigente Statuto di Confindustria Foggia, all'approvazione del Consiglio Generale dell'Associazione stessa.

TITOLO TERZO

Presidente, durata e decadenza delle cariche

Art. 8 - Presidente

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso: dura in carica quattro anni e può essere rieletto trascorsi due mandati di pari durata.

La candidatura a Presidente dovrà essere formalizzata al Comitato almeno trenta giorni prima delle elezioni.

Potranno essere candidati tutti i componenti che ricoprano cariche di responsabilità nell'azienda di appartenenza, la quale deve avere il doppio inquadramento.

Alla candidatura, redatta su carta semplice ed inviata con lettera o mail alla segreteria di Piccola Industria, dovrà essere allegato un documento contenente le linee programmatiche del candidato.

La segreteria invierà via mail ai candidati conferma di ricezione della candidatura.

Le candidature e il documento contenente le linee programmatiche non potranno essere rese pubbliche prima della data del termine di invio delle stesse.

Entro 20 giorni prima della riunione del Comitato Provinciale, la segreteria provvederà ad inviare a tutti i componenti, l'elenco dei candidati unitamente alle dichiarazioni programmatiche.

Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto, con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

Se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede con votazione a maggioranza assoluta fra i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, arrotondata per eccesso senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece quelle nulle. Così come definito dal Regolamento unico per il Sistema.

In caso di mancato raggiungimento del quoziente, si ripete la votazione a maggioranza semplice fra i primi due votati, arrotondata per eccesso senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece quelle nulle. Così come definito dal Regolamento unico per il Sistema.

In caso di candidatura unica si procederà a un'unica votazione a maggioranza semplice senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece quelle nulle. Così come definito dal Regolamento unico per il Sistema.

Il Presidente rappresenta il Comitato in seno all'Associazione ed è di diritto Vice Presidente di Confindustria Foggia.

La carica di Presidente non è cumulabile con altre cariche direttive nei Comitati Regionali e/o di Territorio di Piccola Industria e/o Sistema Confederale.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste negli altri articoli del presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare il Comitato nei rapporti con gli Organi Direttivi ed esecutivi dell'Associazione e di dare esecuzione alle deliberazioni prese dal Comitato.

In relazione all'espletamento delle funzioni proprie del Presidente, l'Associazione avrà cura di mettergli a disposizione la corrispondenza diretta alla Piccola Industria e concernente problemi che la interessano.

Il Presidente ha parimenti la facoltà di assumere, nel rispetto dello Statuto dell'Associazione, iniziative esterne a tutela degli interessi della Piccola Industria, delle quali dovranno peraltro essere sempre preventivamente informate la Presidenza e la Direzione dell'Associazione medesima, con le quali in ogni caso il Presidente del Comitato dovrà tenersi continuamente in stretto collegamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento ed anche fuori di tali ipotesi, può delegare in tutto o in parte al Vice Presidente le sue attribuzioni derivanti dal presente Regolamento.

Si intende rivestito per un intero mandato un periodo in carica superiore alla metà dello stesso.

Art. 9 - Durata e decadenza componenti

Il Vice Presidente ed i componenti il Comitato durano in carica quattro anni.

Il Vice Presidente ed i componenti sono rieleggibili per un solo quadriennio consecutivo, senza possibilità di ulteriori elezioni.

Nel caso in cui uno o più componenti il Comitato cessino dalla carica nel corso del quadriennio di durata della stessa, sarà compito della Sezione dalla quale il componente è stato nominato, provvedere alla nomina dell'altro delegato, in sostituzione di quello già designato, il quale durerà in carica per il tempo mancante alla scadenza del quadriennio.

Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto di Confindustria Foggia, nel regolamento della Piccola Industria nazionale e nei principi confederali.

La risoluzione di eventuali controversie e la vigilanza sull'osservanza delle norme regolamentari, sono di competenza del Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria Foggia.

Norma Transitoria

Il Presidente e i Componenti del Comitato in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento completano il proprio mandato.